

SPECIALE PREVIDENZA

A CURA DELLA REDAZIONE



COMPARTO SICUREZZA, DIFESA
E SOCCORSO PUBBLICO
LE NUOVE PENSIONI

ELABORAZIONE A CURA DI DIREZIONE REGIONALE INPS SARDEGNA - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

SPECIALE PREVIDENZA

Prima di entrare nella specificità di comparto, sono necessarie alcune considerazioni di carattere generale concernenti le principali cause della crisi del sistema pensionistico.

Il paese Italia è caratterizzato da una notevole incidenza del **debito pubblico** sul Prodotto Interno Lordo (PIL). Uno dei fattori principali che alimenta la spesa pubblica e, per tali motivi oggetto di continui interventi, è la **spesa pensionistica**.

Ma cosa incide maggiormente sull'entità delle prestazioni previdenziali?

L'incremento della speranza di vita:

il vivere «più a lungo» determina un esborso dei trattamenti pensionistici per una più lunga durata che innalza il numero dei beneficiari incidendo, negativamente, sull'entità della spesa rispetto al PIL

La crisi finanziaria:

le recenti ripercussioni sui mercati finanziari a livello mondiale hanno determinato un basso livello di occupazione e di salari reali, restringendo, di fatto, l'area della massa contributiva a cui attingono, oggi, i sistemi per finanziare le prestazioni pensionistiche.

Ma come si finanziano i sistemi pensionistici?

I sistemi di finanziamento del sistema previdenziale sono fondamentalmente due

IL SISTEMA A RIPARTIZIONE

Si basa su principi che richiedono un patto generazionale: implica cioè un tacito accordo tra i soggetti che appartengono a generazioni diverse in quanto i contributi versati dai lavoratori sono utilizzati per pagare nello stesso periodo coloro che non lavorano più.

«I contributi di oggi pagano le pensioni di oggi»

Sistema con poca sostenibilità finanziaria ed equità intergenerazionale

IL SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE

Con la riforma Dini (Legge 335/1995) si è cercato di riequilibrare la spesa previdenziale con l'obiettivo di fronteggiare le crescenti difficoltà del sistema previdenziale derivanti da un rapporto popolazione attiva/pensionati sempre più squilibrato, mediante l'adozione di un nuovo sistema di calcolo delle pensioni (**sistema contributivo**)

«I contributi versati oggi dai lavoratori (capitalizzati) pagano le pensioni di domani degli stessi, andati in pensione»

In effetti a tutt'oggi, nonostante l'introduzione del sistema contributivo il finanziamento del sistema pensionistico obbligatorio («**il primo pilastro**») è rimasto a «ripartizione»...

In realtà con il sistema a ripartizione si è fatto fronte , e si continua a far fronte, all'estensione della previdenza obbligatoria a categorie sempre più ampie ivi compresi coloro che non hanno versato alcun contributo (**prestazioni di tipo assistenziale, quali le «pensioni sociali»**)

... mentre a «capitalizzazione» risulta il «**secondo pilastro**», quello della previdenza complementare, che però non opera per il personale pubblico non «contrattualizzato», quale per l'appunto il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che è rimasto in regime di «indennità di buonuscita» ai fini TFS/TFR.

LE RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO

La disciplina «base» del trattamento di quiescenza degli «statali civili» e degli «statali militari» è contenuta nel *Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*, approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092,e successive modificazioni ed integrazioni...

il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503, che ha introdotto la graduale sostituzione del principio della pensionabilità della retribuzione dell'ultimo giorno di servizio (**Quota A**) con quello della pensionabilità della media delle retribuzioni percepite nel "periodo di riferimento" diversificandone la durata in relazione all'anzianità maturata al 31 dicembre 1992 (più o meno di 15 anni di anzianità contributiva) - (**Quota B**)

La legge 23.12.1994, n. 724, che ha -fra l'altro -fissato al 2 per cento annuo l'aliquota di rendimento da applicare ai periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1994 e conglobato l'IIS nella base pensionabile



SPECIALE PREVIDENZA

Decreto di armonizzazione Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165

- Nuovi limiti di età per le pensioni di vecchiaia
- Requisiti di accesso per le pensioni di anzianità
- Maggiorazione dei servizi
- Maggiorazione della base pensionabile
- Maggiorazione 1/5 montante

Le successive, rilevanti, riforme del sistema pensionistico

Legge n.449/1997 («Prodi»)
Legge n. 243/2004 («Maroni»)
Legge n. 247/2007 («Damiano»)

Non hanno riguardato il comparto, che ha continuato ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente in materia (**D.Lgs 165/1997**)

...e veniamo ai giorni nostri nostri

Legge n. 122/2010
Legge n. 111/2012
Legge n. 148/2011

«**Governo Berlusconi**»

Norme in materia di decorrenza dei trattamenti di pensione («c.d. «finestra mobile») e incremento «speranza di vita», nonché interventi in materia di TFS/TFR

Legge n. 122/2010
Legge n. 111/2012
Legge n. 148/2011

«**Monti-Fornero**» - c.d.
Decreto Salva Italia

Introduzione dei nuovi istituti della pensione di vecchiaia e anticipata; introduzione del sistema contributivo per tutti dal 1° gennaio 2012




SPECIALE PREVIDENZA

COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO
PUBBLICO

LA SPECIALITÀ DI SETTORE

Di quale personale trattasi?



SISTEMI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

La riforma Dini (L.335/1995) ha introdotto il metodo contributivo.
Tale cambiamento non ha però toccato in egual modo tutti i lavoratori.

In particolare:

- a chi ha **almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995** continua ad applicarsi il «sistema retributivo»;
- a chi ha **meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995** si applica invece un «sistema misto»: retributivo per le anzianità maturate fino al dicembre 1995 e contributivo per le anzianità maturate successivamente;
- infine, a coloro che hanno cominciato a lavorare **dopo il 31 dicembre 1995**, si applica il sistema di calcolo contributivo

LE VECCHIE REGOLE - FINO AL 31/12/2011

Anzianità al 31/12/1995	Metodo di calcolo
Almeno 18 anni	<i>Retributivo</i> Dal 1/1/2012, contributivo pro-rata (riforma Monti-Fornero)
Meno di 18 anni	<i>Misto</i>
Privi di anzianità	<i>Contributivo</i> o che optino per tale sistema

SISTEMA RETRIBUTIVO

Con il **decreto legislativo 503/1992** la pensione viene calcolata sulla base di due quote:

Quota A Va calcolata applicando all'importo della retribuzione pensionabile l'aliquota di «rendimento» corrispondente all'anzianità contributiva maturata al 31/12/1992

Quota B Va calcolata sulla media delle retribuzioni (*) percepite negli ultimi 10 anni, per chi può vantare 15 anni al 31/12/1992

Va calcolata sulla media delle retribuzioni (*) dal 1993, per chi può vantare meno di 15 anni al 1992

(*) retribuzioni rivalutate in base agli indici del costo della vita + un punto % per ogni anno

Rapportate alle anzianità contributive maturate dal 1/1/1993 al 31/12/2011


A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo

Aliquote di rendimento (percentuali di pensionabilità)

T.U. 1092/73

Art.44
Statali civili

Art.54
Statali militari



SISTEMA RETRIBUTIVO

Percentuali di pensionabilità

Il T.U. opera una distinzione fra **personale civile (art.44)** e **personale militare (art.54)**, per quanto concerne la misura del trattamento normale

PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Per l'individuazione delle aliquote è necessario ricordare lo status degli appartenenti alla P.S. prima e dopo l'entrata in vigore della **legge 121/1981 (c.d. «smilitarizzazione»)**

SPECIALE PREVIDENZA

Appartenenti al Corpo delle
Guardie di PS MILITARI

Funzionari civili di PS -As-
sistenti di polizia femminile
-CIVILI

25/06/1982

Personale civile ad ordinamento
speciale

PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Ruolo

- Agenti
- Assistenti
- Sovrintendenti
- Ispettori

Opera il disposto dell'art.7, c.1 della legge
569/1982, che prevede l'applicazione della
legge 3 novembre 1963, n.1543

Tali criteri non si applicano
al personale dirigente e
direttivo

ASSUNTO PRIMA DEL 25/06/1982

15 anni	35%
+ 5 anni	9%
Totale: 20 anni	44%
Fino al 31/12/1997	3,60% annuo
Dal 1/1/1998 al 31/12/2011	2 % annuo (art.8 D.lgs. 165/97)
Dal 1/1/2012	Contributivo pro-rata

PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Ruolo

- Agenti
- Assistenti
- Sovrintendenti
- Ispettori

Assunto dopo
il 25/06/1982

Ruolo

- Commissari
- Dirigenti

Assunto da
qualsiasi data

15 anni	35%
+ 5 anni	9%
Totale: 20 anni	44%
Fino al 31/12/2011	1,80% annuo
Dal 1/1/2012	Contributivo pro-rata

1	2,33
2	4,67
3	7,00
4	9,33
5	11,67
6	14,00
7	16,33
8	18,67
9	21,00
10	23,33
11	25,67
12	28,00
13	30,33
14	32,67
15	35,00
16	36,80
17	38,60
18	40,40
19	42,20
20	44,00
21	45,80
22	47,60
23	49,40
24	51,20
25	53,00
26	54,80
27	56,50
28	58,40
29	60,20
30	62,00
31	63,80
32	65,60
33	67,40
34	69,20
35	71,00
36	72,80
37	74,60
38	76,40
39	78,20
40	80,00

**2,33%
annuo**

CIVILI E MILITARI

**1,80%
annuo**

**P.S ASSUNTI PRIMA
DEL 25/06/1982**

3,60% annuo fino
al 31/12/1997

2% annuo dal
1/1/1998 al 31/12/2011

47,60
51,20
54,80
58,40
62,00
65,60
69,20
72,80
76,40
80,00

Civili e
P.S assunti
dopo
il 25/06/1982

SPECIALE PREVIDENZA

A chi si applica l'aliquota del 1,8%?

Oltre che alla generalità dei dipendenti civili dello Stato, anche **a tutti gli Ufficiali**

- dell'Esercito;
- della Marina;
- dell'Aeronautica;
- dei Carabinieri;
- della Guardia di finanza;
- ai dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenente al settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici;
- al personale civile, ivi compreso quello direttivo e quello

con qualifica dirigenziale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e, **comunque assunti dopo l'11 gennaio 1991**;

- A tutto il personale Della Polizia di Stato compresi Ispettori Sovrintendenti Assistenti e Agenti quest'ultimi se **non** in servizio alla data del 25/06/1982; Al personale del Corpo Forestale dello Stato **esclusi** gli Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti.

ALIQUOTA DI RENDIMENTO DEL 1,8% DAL 21° ANNO

1	2,333	11	25,667	21	45,800	31	63,800
2	4,667	12	28,000	22	47,600	32	65,600
3	7,000	13	30,333	23	49,400	33	67,400
4	9,333	14	32,667	24	51,200	34	69,200
5	11,667	15	35,000	25	53,000	35	71,000
6	14,000	16	36,800	26	54,800	36	72,800
7	16,333	17	38,600	27	56,600	37	74,600
8	18,667	18	40,400	28	58,400	38	76,400
9	21,000	19	42,200	29	60,200	39	78,200
10	23,333	20	44,000	30	62,000	40	80,000

A chi si applica l'aliquota del 2,25%?

A tutto il personale sottufficiale

- dell'Esercito;
- della Marina;
- dell'Aeronautica.

Per consentire di raggiungere il massimo al collocamento a riposo per limiti di età

ALIQUOTA DI RENDIMENTO DEL 2,25% DAL 21° ANNO E FINO AL 31 DICEMBRE 1997

1	2,333	11	25,667	21	46,250	31	68,750
2	4,667	12	28,000	22	48,500	32	71,000
3	7,000	13	30,333	23	50,750	33	73,250
4	9,333	14	32,667	24	53,000	34	75,500
5	11,667	15	35,000	25	55,250	35	77,750
6	14,000	16	36,800	26	57,500	36	80,000
7	16,333	17	38,600	27	59,750		
8	18,667	18	40,400	28	62,000		
9	21,000	19	42,200	29	64,250		
10	23,333	20	44,000	30	66,500		

SPECIALE PREVIDENZA

A chi si applica l'aliquota del 3,60%?

- ai dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenente al **settore operativo e settore aeronavigante**
- personale del Corpo di polizia penitenziaria **se in servizio alla data dell'11 gennaio 1991**
- al personale della Polizia **Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti in servizio alla data del 25/06/1982;**
- al personale del Corpo Forestale dello Stato con ruolo di **Ispettore Sovrintendente Assistente Agente**
- al personale non ufficiale
- dei Carabinieri
- della GDF

ALIQUOTA DI RENDIMENTO DEL 3,60% DAL 21° ANNO E FINO AL 31 DICEMBRE 1997

1	2,333	11	25,667	21	47,600
2	4,667	12	28,000	22	51,200
3	7,000	13	30,333	23	54,800
4	9,333	14	32,667	24	58,400
5	11,667	15	35,000	25	62,000
6	14,000	16	36,800	26	65,600
7	16,333	17	38,600	27	69,200
8	18,667	18	40,400	28	72,800
9	21,000	19	42,200	29	76,400
10	23,333	20	44,000	30	80,000



I rendimenti delle tabelle sono valide fino al 31 dicembre 1997

Per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 **l'aliquota di rendimento non potrà superare il 2%, ferma rimanendo l'eventuale più bassa aliquota prevista (= aliquota 1,8 immutata).**

ALIQUOTA DI RENDIMENTO DEL 3,60% DAL 1° GENNAIO 1998 DEL 2%

Se ad esempio al 31/12/1997 l'anzianità fosse di 25 anni


Vecchia progressione

1	2,333	11	25,667	21	47,600
2	4,667	12	28,000	22	51,200
3	7,000	13	30,333	23	54,800
4	9,333	14	32,667	24	58,400
5	11,667	15	35,000	25	62,000
6	14,000	16	36,800	26	65,600
7	16,333	17	38,600	27	69,200
8	18,667	18	40,400	28	72,800
9	21,000	19	42,200	29	76,400
10	23,333	20	44,000	30	80,000

Progressione dal 1° gennaio 1998

1	2,333	11	25,667	21	47,600	31	74,000
2	4,667	12	28,000	22	51,200	32	76,000
3	7,000	13	30,333	23	54,800	33	78,000
4	9,333	14	32,667	24	58,400	34	80,000
5	11,667	15	35,000	25	62,000		
6	14,000	16	36,800	26	64,000		
7	16,333	17	38,600	27	66,000		
8	18,667	18	40,400	28	68,000		
9	21,000	19	42,200	29	70,000		
10	23,333	20	44,000	30	72,000		

SISTEMA RETRIBUTIVO 2 BASI PENSIONABILI LE RETRIBUZIONI



Base pensionabile: Quota A

Segue le regole degli articoli 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/1973 ed è composta dalle voci:

- **Stipendio parametrato** (dal 1° gennaio 2005 ha inglobato i livelli retributivi, l'IIS, gli scatti gerarchici e aggiuntivi ed altri elementi già considerati pensionabili) + 18%, **con esclusione quota di IIS**
- **Quote mensili + 18%**
- eventuale **assegno personale** riassorbibile + 18%
- **Anticipazioni stipendiali + 18%**
- **Retribuzione individuale di anzianità + 18%**
- **Assegno funzionale – Indennità pensionabile mensile**
- **Indennità di imbarco** (se percepita alla cessazione)
- **Assegno di valorizzazione, indennità perequativa, indennità di posizione** (rispettivamente per i VQA, i primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti generali)

•In particolare

Le quote mensili

spettano ai Dirigenti e alle qualifiche equiparate e indicano le maggiorazioni sull'ultimo stipendio della successiva classe o aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio

Le anticipazioni stipendiali

sono importi fissi tabellari che variano in relazione alle qualifiche e alle posizioni rivestite e remunerano il ritardo nell'applicazione degli accordi contrattuali

L'assegno funzionale

è un importo tabellare che varia in relazione alla qualifica e agli anni di servizio, viene corrisposto agli Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti e equalifiche equiparate dopo 17 anni e 29 anni di servizio prestato senza demerito

L'indennità pensionabile mensile

spetta a tutto il personale in misura variabile in relazione alle qualifiche e alle posizioni rivestite, ha sostituito l'indennità per il servizio di istituto

L'assegno personale

riassorbibile viene attribuito nel caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi acui corrisponde un parametro inferiore a quello ingodimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro

SPECIALE PREVIDENZA

Base pensionabile: Quota B

In Quota B sono valorizzabili, dall'1/1/1996, tutti gli emolumenti che per legge non sono esclusi dalla contribuzione (art.12 Legge 153 del 1969): i cosiddetti emolumenti accessori (straordinario, indennità di presenza, di servizi esterni...) non valutabili in Quota A

Attenzione

La valorizzazione in quota B degli emolumenti accessori avviene nella misura che eccede il 18% (introdotto dalla legge n.177/76, nei confronti di tutto il personale statale)

NB dall'1/1/1995, anche sul 18% si calcola la contribuzione per effetto della legge 724/94

LIQUIDAZIONE CON LE REGOLE DEL SISTEMA RETRIBUTIVO IL TETTO PENSIONISTICO

La Riforma Amato (D.Lgs 503/1992 ha introdotto per i dipendenti pubblici, con modalità progressive dal 1/1/1993 al 31/12/1997 e **dal 1/1/1998 integralmente**, la riduzione delle aliquote di rendimento **per fasce di retribuzione media** eccedenti il tetto pensionabile già previste per l'AGO.

Le riduzioni da apportare alle aliquote pensionistiche della **QUOTA B** di pensione per il c.d. «tetto pensionistico» da operare a decorrere **dal 1/1/1998 al 31/12/2011** sono le seguenti:

Fasce di rendimento 2013	Riduzioni
Fino a € 45.530	Nessuna
Da € 45.531 a € 60.555	20 %
Da € 60.556 a € 75.580	32,5 %
Da € 75.581 a € 86.507	45 %
Oltre € 86.507	55 %

Per detto personale che trovasi nel sistema retributivo, atteso che dal 01/01/2012 si applica il sistema contributivo pro-rata, non si applica il c.d. «Massimale contributivo» che l'art.2, c.18 L.335/1995 prevede «esclusivamente» per i soli destinatari del sistema contributivo

Vice questore aggiunto + 25
R.M.P.10 anni = € 90.399,85

R.M.P. = € 89.329,32
€ 75.453,47

$€ 90.399,85 - € 86.507 = € 3.892,85 \times 55\% = € 2.141,06/0,50 = € 1.070,53$ (abbattimento solo 50% tetto A)

$€ 90.399,85 - € 1.070,53 = € 89.329,32 \times$ differenza aliquote 1992-1997

• Tetto A: € 86.507 riduzione 45%	$€ 90.399,85 - € 86.507 = € 3.892,85 \times 0,55\% =$	€ 2.141,06
• Tetto B € 75.579,80 riduzione 55%	$€ 86.507 - € 75.579,80 = € 10.927,20 \times 0,45\% =$	€ 4.917,24
• Tetto C € 60.554,90 riduzione 67,50%	$€ 75.579,80 - € 60.554,90 = € 15.024,90,20 \times 32,50\% =$	€ 4.917,24
• Tetto D € 45.530,00 riduzione 80,00%	$€ 60.554,90 - € 45.530 = € 15.024,90,20 \times 20\% =$	€ 4.917,24

$€ 90.399,85 - € 11.946,37 = € 78.453,47 \times$ differenza aliquote 1998-cessazione

€ 14.946,37

SPECIALE PREVIDENZA

DAL SISTEMA RETRIBUTIVO AL SISTEMA CONTRIBUTIVO

LEGGE N. 335/1995

LEGGE N. 214/2011

3 DIVERSI SISTEMI DI CALCOLO

La **legge 335/1995** ha introdotto **dal 1° gennaio 1996 il sistema contributivo di calcolo della pensione**. Tale sistema si applica soltanto per coloro che sono assunti da tale data e che comunque non possono vantare anzianità contributive prima di tale data.

Invece,

Anzianità contributiva al 31/12/1995 < 18 anni

Retributivo: per le anzianità maturate fino al 31/12/1995

Contributivo: per le anzianità maturate successivamente (dal 1/1/1996)

Anzianità contributiva al 31/12/1995 = 18 anni

Retributivo: per le anzianità maturate fino al 31/12/2011

Contributivo pro-rata dal 1/1/2012
D.L. 201/2011 (L.214/2011)

LIQUIDAZIONE CON LE REGOLE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Nel sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa sui contributi effettivamente versati (dal lavoratore e dal datore di lavoro) durante la vita lavorativa.

CONTRIBUZIONE O FINANZIAMENTO

STATO (CTPS)

33,00%

Lavoratore: 8,80

Datore di lavoro: 24,20

aliquota di finanziamento = aliquota di computo

Alla fine di ogni anno per ogni lavoratore viene accantonato **il 33% della retribuzione imponibile...** la somma di questi accantonamenti annuali dà **il montante contributivo...** per salvaguardare il valore del montante rispetto all'andamento dei prezzi, è stata prevista la **rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del PIL negli ultimi 5 anni...** alla fine della vita lavorativa, la pensione viene data dal valore del **montante X un coefficiente di trasformazione legato all'età di pensionamento**

IL CALCOLO DELLA PENSIONE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO **DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO**

- **L'IMPONIBILE ANNUO** comprensivo della 13^a (art.1 comma 8 L.335/95);
- **MASSIMALE CONTRIBUTIVO** (art.2 comma 18 L.335/95);
- **L'ALiquota di COMPUTO** (art.1 comma 10 L.335/95);
- **P.I.L.** (art.1 comma 9 L.335/95).

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

LA PROGRESSIONE DEL MONTANTE

Anno	Montante annuo precedente	PIL	Montante rivalutato	Imponibile annuo	Aliquota di computo	Montante annuo corrente	Montante complessivo
96				20.000,00	33%	6.600,00	6.600,00
97	6.600,00	1,005871	6.968,75	21.000,00	33%	6.930,00	13.898,75
98	13.898,75	1,053597	14.643,68	22.000,00	33%	7.260,00	21.903,68
99	21.903,68	1,056503	23.141,30	23.000,00	33%	7.590,00	30.731,30

700.000,00 (montante contributivo complessivo)

I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE (SPERANZA DI VITA)

La legge di riforma del sistema pensionistico del 1995 (**L.335, c.d. «Legge Dini»**), ha introdotto i coefficienti prevedendo, altresì la loro **revisione ogni 10 anni**.

Solo con la **legge 247/2007** si è provveduto ad aggiornare i coefficienti, prevedendo il loro **primo aggiornamento a decorrere dal 1° gennaio 2010 con revisione ogni 3 anni**.

Con l'**art.12, c.12 quinquies della legge 122/2010** la **revisione, a decorrere dal 2019** sarà **biennale**.

Con decreto «Salva Italia» D.L. 201/2011 sono stati previsti all'art.24,c,16 i coefficienti di trasformazione fino all'età di 70 anni

Sulla G.U. n.120 del 24 maggio 2012 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2012 recante la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, con decorrenza dall'1/1/2013

SPECIALE PREVIDENZA

I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Anni	Legge 335/1995 Dal 1/1/1996	Legge 247/2007 Dal 1/1/2010	L.214/2012 Dm 2012 Dal 1/1/2013
57	4,720 %	4,419 %	4,304 %
58	4,860 %	4,538 %	4,416 %
59	5,006 %	4,664 %	4,535 %
60	5,163 %	4,798 %	4,661 %
61	5,334 %	4,94 %	4,796 %
62	5,514 %	5,093 %	4,940 %
63	5,706 %	5,257 %	5,094 %
64	5,911 %	5,432 %	5,259 %
65	6,136 %	5,62 %	5,435 %
66			5,624 %
67			5,826 %
68			6,046 %
69			6,283 %
70			6,541 %

tasso di sconto = 1,5%

I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE (SPERANZA VITA)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013

Età	Divisori	Valori
57	23,236	4,304%
58	22,647	4,416%
59	22,053	4,535%
60	21,457	4,661%
61	20,852	4,796%
62	20,242	4,940%
63	19,629	5,094%
64	19,014	5,259%
65	18,398	5,435%
66	17,782	5,624%
67	17,163	5,826%
68	16,541	6,046%
69	15,917	6,283%
70	15,288	6,541%

LA MISURA DELLA PENSIONE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Montante Contributivo
Età al pensionamento anni 65
Pensione annua lorda

Euro 700.000,00 :
18,398 =
Euro 38.047,61

PERCENTUALIZZAZIONE DEI DIVISORI DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

$$100 : 18,398 = 5,435\%$$



SPECIALE PREVIDENZA


LIQUIDAZIONE CON LE REGOLE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO IL MASSIMO CONTRIBUTIVO

La L. 335/95 (c.d. riforma Dini) nell'introdurre il sistema di calcolo contributivo ha anche previsto (art. 2, c. 18) l'adozione di un massimale, annualmente rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale. Il massimale opera per tutti i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 3,0%, **è pari, per l'anno 2013, a €99.033,90** che arrotondato all'unità di euro è pari a **€99.034,00**.

In buona sostanza, esiste un limite oltre il quale non sono dovuti i contributi ma allo stesso tempo la retribuzione che eccede il «tetto» non darà alcun beneficio di pensione. Ad esempio, con il limite del 2013 la quota pensionistica di accantonamento annuo non può superare € 32.681 ($€ 99.034 \times 33 \% = € 32.681$)

Come si applica il sistema contributivo?



IL QUADRO DI RIFERIMENTO ATTUALE

Al comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico è stata sempre riconosciuta, nel concreto, una **specificità di settore**.

Tale specificità ha determinato, nel settore pensionistico e previdenziale, in occasione della riforma del sistema pensionistico approvata con la legge n.335/1995, l'attribuzione di una **delega al Governo** per l'individuazione di norme di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di detto personale con i requisiti previsti per la generalità degli altri lavoratori pubblici

Tale previsione contenuta nell'art.2, c.23 della L. 335/1995 ha determinato l'emanazione del **DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1997, n.165**, le cui norme sono tuttora vigenti

Infatti le successive riforme del sistema pensionistico (L.243/2004-«MARONI» e L.247/2007 «DAMIANO») nel prevedere nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l'accesso al pensionamento hanno previsto che il trattamento previdenziale dei dipendenti del comparto continuasse ad essere disciplinato dalla **normativa speciale** vigente in materia.

La specificità del ruolo delle FFAA, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei VVFF è stata riconosciuta dall'art.19 della L. n.183/2010

Tale specificità di comparto è stata riconosciuta in occasione dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, previste dall'art.24, c.18 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la L.214/2011. Si è prevista l'emissione di un regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, per l'adozione delle relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

In data 26/10/2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il citato regolamento con la previsione dell'entrata in vigore delle norme contenute con decorrenza 01/01/2013. Lo schema di regolamento prevede il successivo passaggio sia al Consiglio di Stato che alle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri di competenza. A tutt'oggi tale iter procedurale non si è ancora concluso.

Legge 335/95
(delega)




DECRETO LEGISLATIVO 165/97

«in materia di **armonizzazione** al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego».

Nel corso degli anni 2010 e 2011 sono state emanate norme intese alla «stabilizzazione dei conti pubblici», che hanno inciso sulle posizioni pensionistiche e previdenziali del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Legge 30 luglio 2010, n.122 di «Conversione in legge, con modificazioni del **decreto legge 31 maggio 2010, n.78**, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»

La previsione normativa di cui all'art.12 reca rilevanti disposizioni in materia pensionistica e previdenziale



Decorrenza del trattamento pensionistico



Effetti dell'art.12 commi 1 e 2 sulle posizioni pensionistiche del personale del comparto.

L'INPDAP con nota del 27/10/2010 ha ribadito che le **«cite finestre mobili si applicano anche al personale delle FF.AA, (Esercito, Marina, Aeronautica) e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della G.d.F.) e civile (P.d.S., Corpo di Polizia penitenziaria, C.F.S., nonché al personale appartenente al Corpo Nazionale dei V.V.F., in quanto non rientranti nelle deroghe espressamente previste dall'art.12, commi 4 e 5»**

N.B.

Pertanto, in relazione al pensionamento di vecchiaia, atteso che la disposizione trova applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti minimi di età e di contribuzione nel corso del 2011, la c.d. «finestra mobile» non si applica a tutti coloro che hanno già maturato alla data del 31/12/2010 il «diritto a pensione», ancorché a titolo diverso

Art.6, commi 1 e 2
D.Lgs 165/97(pensione di anzianità)

- 57 anni di età + 35 di anzianità contributiva
- 40 anni di anzianità contributiva
- 53 anni di età + 80% (ovvero il massimo dell'anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza)

SPECIALE PREVIDENZA

PARTICOLARI ISTITUTI PENSIONISTICI CHE INCIDONO SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE

- Maggiorazione dei servizi
- Benefici di cui all'art.27 Del d.Lgs n. 334/2000
- I 6 scatti aggiuntivi
- Meccanismo di incremento della base pensionabile
- Indennità di imbarco e indennità di volo

MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI *ART. 5 D.LGSN. 165/1997*

Il servizio operativo di:

- **Navigazione e su costa** (art 19 DPR 1092/73)
- **Volo**(art 20 DPR 1092/73)
- **Confine** (art 21 DPR 1092/73)
- **Servizio di istituto**(art. 3,c. 5 legge n. 284/1977)
- **Servizio estero presso sedi disagiate e particolarmente disagiate** (art 23 DPR 1092/1973 come recepito dall'art.8 della legge n. 838/73)

Con percezione delle relative indennità, ove previsto, è aumentato nelle misure previste dalle singole disposizioni

Dal 1/1/1998 queste maggiorazioni non possono superare 5 anni.Gli aumenti di servizio eccedenti i 5 anni maturati prima del 31.12.1997 sono validi ai fini pensionistici, ma restano cristallizzati

Come incidono le maggiorazioni di servizio nel calcolo della pensione

SISTEMA RETRIBUTIVO	Gli aumenti di servizio sono validi sia per il diritto che per la misura della pensione. Pertanto, il personale destinatario del sistema pro-rata dal 1/1/2012 avrà valorizzato l'intero aumento figurativo sulla quota retributiva al 31/12/2011
SISTEMA MISTO	Sono utili ai fini del diritto (nei limiti dei 5 anni), ma per la misura incidono solo sulle anzianità maturate entro il 31.12.95
SISTEMA CONTRIBUTIVO	Gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di 5 anni complessivi, sono validi solo ai fini del diritto e non della misura del trattamento pensionistico.

I 6 SCATTI AGGIUNTIVI

In virtù dell'**art. 4 del D.lgs. n.165/1997**

Al personale del comparto (*) sono attribuiti 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita dall'art.13 del D.Lgs 503/1992, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.

Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente **sull'ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità del versamento del relativo contributo...** a seconda del sistema pensionistico applicabile all'interessato

(*) *N.B Questa disposizione non si applica ai Vigili del Fuoco
Per il DAP, solo al personale con «funzioni di polizia»*



SPECIALE PREVIDENZA

LIQUIDAZIONE CON LE REGOLE DEL SISTEMA RETRIBUTIVO

Per il personale non dirigente e direttivo senza trattamento stipendiale dirigenziale

I 6 scatti, ciascuno del 2,50% (=15%) vengono calcolati:

- *sullo stipendio parametrato*;
- eventuale RIA;
- eventuale assegno personale;
- eventuali scatti Legge n.539/1950;

Per il personale direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale e per il personale dirigente

I 6 scatti, ciascuno del 2,50% (=15%) vengono calcolati:

- *sull'ultimo stipendio* per classi e scatti (con esclusione dell'importo relativo alle quote mensili di cui all'art.161 legge n.312/1980)

L'importo corrispondente al beneficio deve essere «aggiunto» alle quote A+B precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e **senza operare la maggiorazione del 18% di cui alla legge n.177/76**

6 SCATTI IN AGGIUNTA ALLA BASE PENSIONABILE

Maresciallo Capo G.d.F.collocato a riposo dal 1/9/2012, a «DOMANDA»

Nota: **Si comunica che il militare deve pagare per l'attribuzione dei 6 scatti stipendiali di cui all'art.4, comma 2 e 3 D.Lgs 165/97, i contributi previdenziali**

Stipendio	Vacanza contrattuale	RIA	Ex artt.117/120 RD 3458/1928
€ 15.659,80	€ 158,16	€ 1.624,44	€ 68,13

Totale retribuzione Si 18% €17.510,53 - €68,13 = €17.442,40

Stipendio parametrato + IIS

€ 17.442,40 +
€ 6.445,80 =
€ 23.688,20


Importo 6 scatti

€ 23.888,20 X
15% = € **3.583,23**

I 6 scatti aggiuntivi vengono corrisposti «in aggiunta alla base pensionabile». L'importo - rapportato alla aliquota pensionistica totale - deve essere aggiunto alle quote A e B determinate senza tenere conto del beneficio medesimo e senza operare la maggiorazione del 18%

SPECIALE PREVIDENZA

Servizio alla cessazione		Aliquota alla cessazione	Servizio al 31/12/1992		Coefficiente	Servizio al 31/12/1997		coefficiente	Differenza coefficienti 1992-1997	Differenza coefficienti 1997-cessazione (31/12/2011)
Anni	Mesi		Anni	Mesi		Anni	Mesi			
39	2	0,80	17	2	0,38900	23	2	0,55400	0,16500	0,24600



...e poi,

l'art.24, comma 2 D.L.201/2011 (L. 214/2011) prevede che «**A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo**».

Pertanto, tale sistema viene esteso anche a coloro che al 31/12/1995 avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.



Effetti «in negativo»

Di conseguenza l'aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, dal momento che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, per la generalità dei lavoratori

Effetti «in positivo»

Qualora il requisito della massima anzianità contributiva già sussista al 31/12/2011, il calcolo contributivo pro-quota consente incrementi di pensione altrimenti non valorizzabili con il sistema retributivo che oltre il 40° anno non prevede incrementi maggiori all'80%

nonchè

Con una modifica sostanziale all'istituto dei 6 scatti aggiuntivi che viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio e si somma alla retribuzione imponibile per il calcolo del montante contributivo e nel calcolo dell'onere contributivo che opera per tredici mensilità

CALCOLO CONTRIBUTIVO PRO-QUOTA D-L. 201/2011

Maresciallo Capo G.d.F. nato il 23/8/1958

Collocato a riposo «A DOMANDA» dal 1/9/2012

Età alla decorrenza: anni 54, mesi 0 e giorni
 $823/8/1958 + 53 = 23/8/2011 + 12 = 23/8/2012$

Inizio periodo	Fine periodo	giorni	Importo da RMP	13 ^a mensilità statali
1/1/2012	31/8/2012	240	€ 39.681,26	€ 3.044,11

Art.4, c.3 D.Lgs
165/97
 $€ 3.583,23/12*13 =$
 € 3.881,83

$$€ 39.681,26 + 3.044,41 + 3.881,83 = € 46.607,50 : 360 * 240 = € 31.071,47$$

Anno di riferimento	Montante contributivo anni precedenti	Tasso annuo di capitalizzazione	Imponibile anno corrente	Aliquota di computo	Montante contributivo anno corrente	Montante contributivo rivalutato	Coefficiente Tab. A L 335/95
2012	0	1,000000	€ 31.071,47	33%	€ 10.253,59	€ 10.253,59	57 anni: 4,4190 Divisore:22,627

Importo quota contributiva 2012
 $€ 10.253,59 : 22,627 = € 453,16 : 13 * 12 =$
 € 418,25

+

Importo pensione al 31/12/2011
 (quota retributiva)
 € 35.247,39

=

Importo complessivo di pensione
 € 35.665,64

MESSAGGIO INPS N. 21324 DEL 31/12/2012

A decorrere dal 1/1/2012, per il personale in attività di servizio, prima destinatario del sistema retributivo, l'onere contributivo previsto per la concessione dei 6 aumenti periodici di stipendio va determinato secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art.4 del D.Lgs 165/1997 ovvero applicando la ritenuta pensionistica (8,80%), prevista a carico del lavoratore, sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio...

... In altri termini, per coloro il cui trattamento pensionistico viene computato con il sistema retributivo fino al 31/12/2011, a decorrere dalla modifica intervenuta, l'importo della ritenuta pensionistica è incrementato non più secondo la % dello 0,40% -Tabella A decreto legislativo citato - ma con le modalità già vigenti per il personale il cui trattamento è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo

Per i destinatari del sistema retributivo: **0,40% della retribuzione imponibile**
 Per i destinatari del sistema misto e contributivo: **8,80% sul 15% dello stipendio**

Per tutti: **8,80% sul 15% dello stipendio**

Fino al **31/12/2011**

dal **1/1/2012**

SPECIALE PREVIDENZA

Anche nei confronti del personale che cessa dal servizio a decorrere dal 2/1/2012 **per dimissioni**, la trattenuta della contribuzione prevista dal comma 2 dell'art.4 decreto legislativo 165/97 e riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, andrà calcolata secondo le modalità descritte per coloro il cui trattamento è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo.

Tale modalità di calcolo opera anche nei confronti del personale che cessa a decorrere dal 2/1/2012 a domanda con i requisiti previsti dall'art.6, comma 2 D.Lgs 165/97 (53 anni di età + anzianità massima prevista dall'ordinamento di appartenenza -80%), dal momento che anche questi ultimi sono destinatari del sistema di calcolo contributivo pro-quota dal 1/1/2012.

CALCOLO RECUPERO CONTRIBUZIONE PER BENEFICI ART. 4, C.3 D.LGS. N. 165/1997

Maresciallo Capo G.d.F. nato il 23/8/1958
Collocato a riposo «A DOMANDA» dal 1/9/2012
Età alla decorrenza: anni 54, mesi 0 e giorni 8
 $23/8/1958 + 53 = 23/8/2011 + 12 = 23/8/2012$

Limite di età: 60 anni

Data compimento limite di età: 23/8/2018

N°mesi mancanti al compimento di 60: 72 mesi

Importo 6 scatti: € 3.583,23/12*13= € 3.881,83

Aliquota contributivaiscritto: 8,80%

Contributo annuo: € 341,60

Contributo mensile: € 28,47

Importo complessivo: € 2.049,84

Ai sensi dell'art.4, commi 2 e 3 del D.Lgs n.165/97 sulla pensione grava la trattenuta di € 28,47 mensili dal 1/9/2012 al 31/8/2018

ELABORAZIONE A CURA DI DIREZIONE REGIONALE INPS SARDEGNA - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI



A CURA DELLA REDAZIONE

CAPIRE IL SISTEMA ATTRAVERSO LE CIRCOLARI

CHIARIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE CON
L'AUSILIO DELLE ULTIME PIÙ IMPORTANTI E RILEVATI CIRCOLARI
DELL'AMMINISTRAZIONE IN MATERIA

Attraverso la pubblicazione di alcune delle ultime circolari, (**Prot. 333/H/N18ter del 2 ottobre 2017 della Direzione Centrale per le risorse umane**) si vuole fornire uno strumento utile agli operatori di settore al fine di instaurare, da un lato, un corretto procedimento pensionistico, dall'altro di consentire, attraverso una opportuna divulgazione del contenuto, una adeguata informazione al personale della Polizia di Stato. Com'è noto la gran parte delle informazioni qui contenute sono state portate a conoscenza in occasione delle intervenute modifiche normative alle norme pensionistiche che sono succedute nel tempo. L'ottica che si intende perseguire con tale strumento è pertanto quello di raccogliere in un unico documento le principali informazioni che possano meglio far comprendere al personale della Polizia di Stato quali adempimenti si rendano necessari porre in atto per un corretto instaurarsi del procedimento pensionistico nonché ogni elemento utile riguardo gli istituti pensionistici che incidono sul trattamento di quiescenza.

Nel corso degli anni 2010 e 2011 sono state emanate norme, intese alla stabilizzazione dei conti pubblici che hanno inciso in diversa misura sulle modalità di accesso al trattamento pensionistico. Questa Direzione Centrale ha emanato al riguardo le circolari esplicative:

Circolare n. 333/H/G47 del 22/11/2010

Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010

“Articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 conver-

tito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 – Interventi in materia pensionistica”.

Circolare n. 333/H/G49 del 26/07/2011

“Legge 15 luglio 2011, n. 111 -conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici . Art. 18”

Circolare n. 333/H/G49 del 21/11/2011

Legge 14 settembre 2011, n. 148 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

Circolare n. 333/H/G49 del 11/01/2012

“Decreto legge del 6 Dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.” convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300). Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”

Circolare n. 333/H/G49 del 10/01/2013

“Adeguamento a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. Messaggio INPS n. 545/2013 del 10/01/2013”.

Circolare n. 333/H/G49 del 20/03/2015

“Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2016 – Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza”.

Circolare n. 333/H/G55 DEL 20/04/2015

“Legge di stabilità 2015 – Disposizioni in materia pensionistica”

Dopo aver indicato le circolari con le quali sono state illustrate le novità legislative che hanno inciso, tra l’altro, sulle modalità di conseguimento del diritto e dell’accesso alla pensione, si illustrano i criteri in ordine al conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità.



LE NOVITÀ DEL NUOVO SISTEMA DI CALCOLO PRO-QUOTA (contributivo dal 1° gennaio 2012)

Si rappresenta che l’articolo 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l’aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche, per la generalità dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell’articolo 24 della citata legge 214/2011 e quindi il Personale della Polizia di Stato.

Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva dovrà sussistere alla data del 31/12/2011.

Di converso il requisito dell’età anagrafica dei 53 anni potrà essere raggiunto anche in data successiva al 31/12/2011.

DIRITTO E ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

A) PENSIONI DI ANZIANITÀ

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

PENSIONE DI ANZIANITÀ

ANNO	Acquisizione diritto REQUISITI	Accesso al trattamento FINESTRA MOBILE
2017	40 anni anzianità contributiva utile + 7 mesi	15 mesi
2018	40 anni anzianità contributiva utile + 7 mesi	15 mesi
2017	57 anni + 7 mesi e 35 anni anzianità contributiva utile	12 mesi
2018	57 anni + 7 mesi e 35 anni anzianità contributiva utile	12 mesi
2017	53 anni + 7 e max anzianità al 31/12/2011	12 mesi
2018	53 anni + 7 e max anzianità al 31/12/2011	12 mesi

Per completezza di informazione si ritiene utile riportare quanto indicato nella circolare del 07/12/2010 in ordine al parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che, chiamato ad esprimersi sulla problematica in specie, ha avuto modo di precisare che durante il periodo dei dodici mesi dalla data di maturazione del diritto, i dipendenti “*possono permanere regolarmente in servizio, in quanto non può esservi soluzione di continuità tra stipendio e pensione e ciò al fine di garantire un’adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione.*” Pertanto, gli interessati, per evitare soluzione di continuità tra lo stipendio e la pensione, dovranno chiedere di permanere in servizio dalla data di acquisizione del diritto alla data di esaurimento della c.d. “finestra mobile”, ovvero fino alla data di accesso all’assegno di pensione. Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze di collocamento a riposo si rimanda alla lettura della **Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010**

Esempi

Requisito maturato nel 2016

40 anni e 7 mesi anz. Contr.	Diritto pensione	Finestra mobile	Decor. effettiva assegno
15/07/2016	15/07/2016	15/10/2017 (+ 15 mesi)	15/10/2017

Esempio 2017

57 e 7 mesi e 35 anni

57 anni e 7 mesi e 35 anni	Diritto pensione	Finestra mobile	Decor. effettiva assegno
05/03/2017	05/03/2017	05/03/2018 (+ 12 mesi)	05/03/2018

Si precisa, infine, che nel caso di cessazione per dimissioni, la domanda per la prestazione pensionistica da presentarsi all’INPS on line, secondo le modalità illustrate successivamente, dovrà essere preceduta dalla domanda di dimissioni dal servizio, ai sensi dell’articolo 124 del T.U. 3/1957, da presentarsi, tramite l’Ufficio di appartenenza alla Prefettura della sede di servizio o, per il personale Dirigente e Direttivo, al Servizio Dirigenti Direttivi ed Ispettori di questa Direzione Centrale.

B) PENSIONI DI VECCHIAIA

Come già precisato nella Circolare n. 333H/G49 del 10 gennaio 2013 “*il collocamento a riposto d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizi, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.*”



I limiti di età previsti dal D.Lvo 334/200 sono i seguenti:

- Dirigente Generale 65 anni
- Dirigente Superiore 63 anni
- Qualifiche Inferiori 60 anni

Pertanto se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, e “sono esauriti” gli effetti della finestra mobile, cesserà dal servizio ai predetti limiti di età.

Di converso, “*qualora il dipendente raggiunga i limite di età previsto in relazione alla qualifica di appartenenza e non abbia, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi dal 2016 + 1 anno per la c.d. finestra mobile.*”

ANNO	REQUISITI	FINESTRA MOBILE
2017	60/63/65 + 7 mesi	12 mesi
2018	60/63/65 + 7 mesi	12 mesi

Pertanto, in mancanza dei requisiti dell’anzianità il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

- A. Limiti ordinamentali + 7 mesi + finestra mobile
- B. Pensione di anzianità + finestra mobile.

In buona sostanza al raggiungimento del primo requisito utile il dipendente verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Anche per la pensione di vecchiaia valgono le stesse riflessioni operate per la pensione di anzianità in ordine all’applicazione del differimento di 12 mesi qualora i dipendenti non abbiano già maturato alla data di conseguimento dei limiti di età i requisiti previsti e sopra illustrati per la pensione di anzianità.

ESEMPI

1. Disapplicazione degli incrementi della speranza di vita

- A. Al limite di età, maturati i 35 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio) ed esaurita la finestra mobile = cessazione ai limiti ordinamentali

Esempio:

35 anni al 1/8/2016 + finestra mobile = 1/8/2017

Limiti di età 1/9/2017

COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/09/2017

- B. Al limite di età, maturati i 35 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio) e non ancora esaurita la finestra mobile = cessazione per limite di età all'esaurimento della finestra mobile sull'anzianità.

Esempio:

35 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio) al 15/11/2016 + finestra mobile 15/11/2017

Limiti di età 1/9/2017

COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 16/11/2017

In questi due casi, come previsto dal messaggio 545/2013 INPS sui limiti di età non opera l'incremento di 7 mesi per l'adeguamento della speranza di vita.

2. Applicazione degli incrementi della speranza di vita

- A. Maturati 30 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio) = cessazione ai limiti ordinamentali aumentato di 7 mesi speranza di vita e 12 mesi di finestra mobile.

Esempio:

limiti di età 1/4/2017, con 30 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio)

COLLOCAMENTO A RIPOSO al 1/4/2017 + 7 mesi + 12 mesi = DAL 1/11/2018

- B. Al limite di età, non sono stati maturati ancora i 35 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio) ma vengono maturati successivamente = cessazione per limite di età avverrà al conseguimento del primo tra i requisiti di accesso alla pensione tra:

Limite ordinamentale + 7 mesi di speranza di vita + 12 mesi e requisito per il diritto alla pensione di anzianità + finestra mobile

Esempio:

limite età 1/4/2017 + 7 mesi + 12 mesi = 1/11/2018

35 anni 1/5/2017 + 12 mesi = 1/5/2018

COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 2/5/2018

C) PENSIONE PER INFERMITA'

E' la prestazione che spetta ai dipendenti della Polizia di Stato dispensati dal servizio per infermità, dipendenti o meno da cause di servizio che li rendano inidonei al servizio. Il requisito contributivo richiesto è di almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 anni di servizio effettivo (articolo 52 del T.U. 1092/1973 e art.1 comma 32 della legge 335/1995). La decorrenza del pagamento della pensione è il giorno successivo alla data di dispensa dal servizio.

D) PENSIONE DI INABILITA' – ART.2 COMMA 12 LEGGE 335/1995 D.M.187/1997

La pensione diretta di inabilità, erogata a domanda, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, per infermità che non dipenda però da causa di servizio.

REQUISITI

- Avere almeno un'anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio
- Risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio
- Riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa accertata con verbale della competente Commissione Medico Ospedaliera

MISURA

Nella circolare n. 37/2012 l'INPS prevede che: "la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal **1° gennaio 2012** è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un'anzianità complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del **sessantesimo anno di età** (articolo 1. Comma 15, della legge n. 335/1995)"

Per la richiesta della pensione di inabilità prevista dalla legge 335/1995 si rimanda alla circolare di questa Direzione Centrale n. 333H/N18 del 22 luglio 1998.

Il dipendente dovrà presentare domanda per la richiesta della pensione di inabilità prevista dalla legge 335/1995, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza alla Prefettura

della sede di servizio, unendo la specifica certificazione medica prevista dal DM 187/1997 (articolo 3). La Questura o Reparto di appartenenza provvederà ad interessare la competente Commissione Medico Ospedaliera per 'emissione del prescritto giudizio medico legale. Come detto si rimanda alla circolare del 22 luglio 1998 in ordine alle competenze per la risoluzione del rapporto di lavoro.

E) PENSIONE INDIRECTA

Hanno diritto alla pensione indiretta, i superstiti del dipendente della Polizia di Stato deceduto in attività secondo il seguente ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d'età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili a carico del dipendente, genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dipendente, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore. E' inoltre necessario che il dipendente della Polizia di Stato abbia maturato 15 anni di anzianità contributiva o 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della morte. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dipendente fino a quando perdurano le condizioni soggettive richieste dalla legge per acquisire il diritto.

MISURA:

La pensione è costituita da una quota percentuale dell'importo del trattamento diretto spettante al dante causa, correlata al nucleo dei superstiti.

QUOTE PERCENTUALI- ARTICOLO 1 PUNTO 41 DELLA LEGGE 335/1995 -

Coniuge	60%
Coniuge con un orfano (60% coniuge, 20% orfano)	80%
Coniuge con due o più orfani (60% coniuge, 40% orfani)	100%
Orfano solo	70%
Due orfani	80%
Tre o più orfani	100%
Genitori	15% ciascuno
Fratelli e sorelle (fino a sei)	15% ciascuno
Fratelli e sorelle (da sette in poi)	100%

CUMULO DELLA PENSIONE INDIRECTA O DI REVERSIBILITÀ CON ALTRI REDDITI

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti o delle pensioni indirette sono cumulabili con i redditi del titolare nel limite stabilito dalla *tabella F* allegata alla legge 335 del 1995. Si riportano i limiti di reddito per l'anno 2017.

	Riduzione	% Pensione
Fino a € 19.573,71	Nessuna	
Oltre € 19.573,71 e fino a € 26.098,28	25%	75%
Oltre € 26.098,28 e fino a € 32.622,85	40%	60%
Oltre € 32.622,85	50%	50%

COME SI OTTENGONO LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

L'INPS, sin con la circolare 131/2012, ha previsto l'invio telematico delle domande per ottenere le prestazioni pensionistiche.

L'invio telematico è possibile utilizzando:

- Il Pin on Line – Pin Dispositivo
- Contact Center Integrato – n. 803164
- Patronato

Di seguito alle direttive dell'INPS, questa Direzione Centrale ha diramato le sotto elencate circolari con le quali ha illustrato le indicazioni dell'INPS in ordine alle modalità di invio delle richieste:

n. 333/H/N 18 ter	del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N 18 ter	del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N 18 ter	del 27 marzo 2013
n. 333/H/N 18 ter	dell'11 aprile 2013
n. 333/H/N 18 ter	del 6 maggio 2013

A puri scopi agevolativi si fornisce il seguente iter per richiedere la pensione Ordinaria e pensione Privilegiata.

Qualora si intendesse produrre le richieste di prestazioni pensionistiche avvalendosi del proprio pin dispositivo, attraverso l'Home Page dell'INPS – tutti i servizi-G-Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati – inserire i dati del codice fiscale e del proprio pin **dispositivo** e seguire le indicazioni per la prestazione richiesta.

I dipendenti, prossimi al pensionamento, che intendano continuare ad avvalersi delle prestazioni creditizie fornite dall'Ente previdenziale, in sede di richiesta della pensione, dovranno chiedere l'ade-



sione al Fondo credito evidenziando la loro scelta all'apposito campo, direttamente nel modulo di richiesta di pensione ordinaria.

In particolare per la pensione di vecchiaia e di anzianità, per le quali è possibile individuare con congruo anticipo la data di cessazione, copia della predetta domanda (che si ottiene direttamente dal sito INPS provvedendo a stampare la domanda compilata e inviata all'INPS) dovrà essere trasmessa, tramite l'Ufficio di appartenenza, alla Prefettura - U.T.G. competente, almeno cinque mesi prima della data di cessazione. Si ritiene opportuno precisare che nell'ipotesi di richiesta di pensione privilegiata sarà necessario richiedere PENSIONE DI INABILITÀ e proseguire con le indicazioni richieste, tra le quali le infermità per le quali si intende richiedere la pensione privilegiata.

In relazione a quest'ultimo istituto, si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare 333/H/N18TER del 24/11/2015, con la quale sono stati illustrati i "Nuovi adempimenti relativi alla fase istruttoria della pensione privilegiata del personale della Polizia di Stato. Messaggio INPS 7115 DEL 23/11/2015".

In sintesi per le domande di pensione privilegiata presentate dal 23/11/2015, l'istruttoria delle medesime sarà a cura del Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, al quale quindi andrà inoltrata copia della richiesta inviata in via telematica all'INPS.

ISTITUTI PARTICOLARI

a) Maggiorazione dei servizi

L'articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque pre-

visti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale della Polizia di Stato:

- **articoli 19, 20 e 21 del DPR n. 1092/1973** concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
- **articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977**, servizio di istituto;

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il *sistema retributivo*, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del *diritto che dalla misura* della pensione.

Pertanto il personale destinatario del sistema contributivo pro quota (dal 01/01/2012) avrà valorizzate le maggiorazioni di servizio sulla quota retributiva al 31/12/2011.

Nei confronti dei destinatari di un *sistema di calcolo misto*, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto – nei limiti di 5 anni – *mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.*

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione del **diritto alla pensione e non della misura**.

b) I sei scatti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 165/1997

in virtù dell'articolo 4 del Dlg n. 165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del DLG n. 503/1992, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata. Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull'ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all'interessato.

Liquidazione con le regole del sistema contributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sull'ultimo stipendio c.d. "parametrato", sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull'eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 539/1950. Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull'ultimo stipendio, con esclusione dell'importo relativo alle quote mensili di cui all'articolo 161 della legge n. 312/80. Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti "in aggiunta alla base pensionabile", l'importo corrispondente al beneficio- rapportato all'aliquota pensionistica totale maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio – è aggiunto alle quote di pensione **A)** e **B)** precedentemente determinate senza tener conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976.

Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio, ovvero della base di calcolo. Per coloro i quali sono destinatari del sistema contributivo pro quota, dall'1/1/2012, tale modalità di calcolo opera da detta data. L'ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell'imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato. Per il personale destinatario del sistema misto o contributivo pro rata rimane ferma, comunque, la valorizzazione del beneficio dei sei scatti per la quota retributiva con le modalità illustrate.

c) meccanismo di incremento della base pensionabile; (c.d. moltiplicatore)

Art. 3. D. Lvo 165/97 comma 7

*"7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che **cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età** previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è **liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo** di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari **a 5 volte** la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato."*

La norma, introdotta originariamente per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, non destinatario dell'ausiliaria e in possesso di una anzianità al 31/12/1995, inferiore ai 18 anni, diventa applicabile anche per coloro che, precedentemente destinatari del sistema retributivo, dal 01/01/2012 (con il pro-quota) entrano nel sistema misto. A tal riguardo si richiamano le indicazioni fornite con le circolari del 30/09/2013 e 20/11/2013.

LE NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DEL TFS/TFR IMPORTI

La legge di stabilità, per il 2014, ha previsto modifiche agli importi di pagamento della buonuscita, per i quali era già previsto il pagamento in tranches. In particolare, i dipen-



denti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 484, della legge 147/2013 e i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:

- in unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d'importo era 90.000 euro);
- in due importi se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d'importo era 90.000 euro) ma inferiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre tale limite era di 150.000). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto di pagamento;
- in tre importi se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 l'importo doveva superare i 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro, la seconda è pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

MOTIVO CESSAZIONE	TERMINI DI PAGAMENTO
Decesso	105 giorni
Inabilità	105 giorni
Limiti di età	12 mesi
Ridotto in	<p>105 giorni dalla cessazione se:</p> <p>1) 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 12/08/2011</p> <p>2) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 12/08/2011</p> <p>In 6 mesi dalla cessazione se:</p> <p>1) 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati al 31/12/2013</p> <p>2) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2013 (dal 01/01/2013 + 3 mesi)</p> <p>3) 53 anni e 3 mesi di età (fino al 31/12/2013) e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 31/12/2011)</p>
Dimissioni/destituzione	24 mesi



Tenuto conto della rilevanza degli argomenti trattati che incidono sulle posizioni pensionistiche e previdenziali del personale amministrato si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti del contenuto della presente.

IL DIRETTORE CENTRALE
Papa

Prot. N. 333/HIN18ter del 24 maggio 2018 della Direzione Centrale per le Risorse Umane
Circolare INPS n. 62 del 4 aprile 2018.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n.122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Il predetto decreto, fatti salvi gli adeguamenti già previsti dal 1° gennaio 2013 (+ 3 mesi) e dal 1° gennaio 2016 (+ 4 mesi), dispone per il biennio 2019-2020, l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione pari ad ulteriori **cinque mesi**. L'INPS con circolare n. 62 del 4 aprile 2018, allegata, ha impartito le istruzioni per una corretta applicazione delle disposizioni sopra riportate e, al **punto 3** della medesima circolare, ha fornito, in dettaglio, le specifiche indicazioni per il personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, l'ulteriore incremento della speranza di vita, paria 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per il trattamento pensionistico di anzianità e per la pensione di vecchiaia, avendo riguardo a quanto contenuto nel Messaggio Inps 545 del 10/01/2013, allegato.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Anno	Requisiti	Finestra Mobile
2018	40 anni + 7 mesi servizio utile	15
2019	40 anni + 7 mesi + 5 mesi servizio utile	15
2020	40 anni + 7 mesi + 5 mesi servizio utile	15

2018	57 anni d'età + 7 mesi e 35 anni servizio utile	12
2019	57 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e 35 anni servizio utile	12

2020	57 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e 35 anni servizio utile	12
------	--	----

2018	53 anni d'età + 7 mesi e max anzianità al 31/12/2011	12
2019	53 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e max anzianità al 31/12/2011	12
2020	53 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e max anzianità al 31/12/2011	12

Pensioni di Vecchiaia

Come indicato nella circolare n. 62/2018 (punto 3.1) rimangono ferme le indicazioni fornite con il Messaggio Inps n. 545/2013. Come già precisato nella Circolare n. 333H/G49 del 10 gennaio 2013, il collocamento a riposto d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità. I limiti di età (ordinamentali) previsti per il personale della Polizia di Stato, dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 334/2000, sono i seguenti:

- Dirigente Generale **65 anni**
- Dirigente Superiore **63 anni**
- Altre Qualifiche **60 anni**

Pertanto, se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità e "sono esauriti" gli effetti della finestra mobile, cesserà dal servizio ai predetti limiti di età.

Di converso, "qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica di appartenenza e non abbia già maturato i requisiti previsti per la pensione

di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi ed ulteriori 5 mesi dal 2019, + 1 anno di finestra mobile.

Anno	Requisiti (limite d'età ordinamentale+ adeg. Incr.speranza di vita)	Finestra Mobile
2018	60/63/65+7	12
2019	60/63/65+7+5	12
2020	60/63/65+7+5	12

Pertanto, in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

A. Limiti ordinamentali + 7 + 5 mesi + finestra mobile (dal 2019):

B. Pensione di anzianità + finestra mobile.

In buona sostanza al raggiungimento del primo requisito utile il dipendente verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

IL DIRETTORE CENTRALE
Scandone

CIRCOLARE INPS N. 62 DEL 4/4/2018 DELLA DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 04/04/2018

Circolare n. 62

Omissis

Oggetto: Decreto 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Modifica dei criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018)

Sommario: Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento

INDICE

1. Premessa
2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita
 - 2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico
 - 2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo
 - 2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016
 - 2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote
3. Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
 - 3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
 - 3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006)
5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita

Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (allegato 1).

In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità".

Fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2016 per effetto del decreto 16 dicembre 2014, che ha previsto l'incremento di 4 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva [1], a decorrere dal 1° gennaio 2019, in attuazione di quanto disposto dal decreto 5 dicembre 2017, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, riferiti a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote.

2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita

Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal decreto 5 dicembre 2017. Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2019 Al 31 dicembre 2020	67 anni
Dal 1° gennaio 2021	67 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita previsto dal decreto in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni

dalla legge n. 214 del 2011, il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari, per l'anno 2018, a 66 anni e 7 mesi (cfr. la circolare n.63/2015).

2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

Anno	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	43 anni e tre mesi (2249 settimane)	42 anni e tre mesi (2197 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	43 anni e tre mesi* (2249 settimane)	42 anni e tre mesi* (2197 settimane)

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita, previsto dal decreto in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.

2.3 Pensione anticipata per i lavoratori “precoci” di cui all'articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” di cui all'articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016, è il seguente:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni e cinque mesi (2153 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	41 anni e cinque mesi* (2153 settimane)

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

Come accennato in premessa, il decreto 5 dicembre 2017 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.

Ciò posto, per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 e al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili.

3. Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco

L'adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.

Al riguardo, si specificano i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)

Per effetto dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di apparte-

nenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

- 1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età;
- 2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni;
- 3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al [punto 1\)](#) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006)

PENSIONE DI VECCHIAIA

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	66 anni
Dal 1° gennaio 2021	66 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni
Dal 1° gennaio 2021	41 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).

5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita

Ai sensi dell'articolo 1, comma 146, della legge n. 205 del 2017, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell'anno 2016 (*allegato 2*).

A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento - ossia quello antecedente al termine ultimo previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, della legge n. 122 del 2010 per l'emanazione del relativo decreto direttoriale - è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente.

A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018.

La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi.

Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi.

Nel caso di diminuzione della speranza di vita l'adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele